

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5114 del 07/11/2019
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE IN VIA BORGATTI, IN COMUNE DI BONDENO (FE). DITTA: LINCO-BAXO INDUSTRIE REFRATTARI S.P.A. PRATICA: FEPPA0511.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5250 del 05/11/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sette NOVEMBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A.); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico”);

### PRESO ATTO:

- della domanda AMB/GFE/06/1816 del 04/01/2006, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, con cui la società Maref S.p.A, c.f. 00041960386, P. IVA 01330800382, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Bondeno (FE), in

Via Borgatti, 96, ad uso industriale, con scadenza al 31/12/2005, assentita con det. n. 18267 del 06/12/2005 (cod. pratica FEPPA0511);

- dell'avvenuta fusione per incorporazione in data 01/10/2007, della società Maref S.p.A, c.f. 00041960386, P. IVA 01330800382, nella società Linco-Baxo Industrie Refrattari S.p.A., c.f. 00437480163, P. IVA 06477280157;
- della domanda PG/2009/25417 del 03/02/2009, con cui la società Linco-Baxo Industrie Refrattari S.p.A., c.f. 00437480163, P. IVA 06477280157, ha richiesto il subentro nella predetta istanza (cod. pratica FEPPA0511);
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 79 del 23/03/2016 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**DATO ATTO** che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione preferenziale con cambio di titolarità ai sensi dell'art. 50 della l.r. 7/2004 e dell'art. 28 del r.r. 41/2001;

**CONSIDERATO** che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. n. 18267 del 06/12/2005;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

**CONSIDERATO** che:

- la fornitura di acqua da rete acquedottistica presenterebbe delle criticità di carattere tecnico ed economico, come indicato nella relazione integrativa trasmessa in riferimento al parere espresso da Hera S.p.A. prot. n. 16404 del 04/02/2016, redatta dal Dott. Geol. Vincenzi Stefano, agli atti

del fascicolo istruttorio (prot. n. PG/2016/104926 del 18/02/2016), per cui non risultano effettivamente disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;

- la derivazione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PGDG/2015/479216 del 06/07/2015);
- Provincia di Ferrara (PG/2015/0506633 del 16/07/2015);
- Società Hera S.p.A. (PG/2016/86060 del 11/02/2016);

**ACCERTATO** che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha richiesto ed ottenuto la rateizzazione dei canoni dovuti per gli anni dal 2009 al 2019 con determina n. DET-AMB-2019-4662 del 10/10/2019 ed è in regola con il pagamento delle annualità precedenti;
- ha versato in data 29/10/2019 la somma pari a 359,98 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 28/12/2005, nella misura di 1.757,50 euro dalla ditta Maref S.p.A., c.f. 00041960386, P. IVA 01330800382, ora Linco-Baxo Industrie Refrattari S.p.A., c.f. 00437480163, P. IVA 06477280157, a seguito della fusione per incorporazione avvenuta in data 01/10/2007;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica FEPPA0511;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Linco-Baxo Industrie Refrattari S.p.A., c.f. 00437480163, P. IVA 06477280157, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, cod. pratica FEPPA0511, come di seguito descritta:
  - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 33,00;
  - ubicazione del prelievo: Comune di Bondeno (FE), in Via Borgatti, 96, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 11, mapp. n. 114; coordinate UTM RER x: 690.588; y: 971.934;
  - destinazione della risorsa ad uso industriale;
  - portata massima di esercizio pari a l/s 5,00; portata media pari a l/s 0,22;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 7.000,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2028;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 04/11/2019;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 2.117,48 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.117,48 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale

delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio Idrico

*Donatella Eleonora Bandoli*

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA**

**ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Linco-Baxo Industrie Refrattari S.p.A., c.f. 00437480163, P. IVA 06477280157 (cod. pratica FEPPA0511).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 33,00, con diametro di mm 150, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 4 e portata di l/s 5,00, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra -19,00 metri e -33,00 metri dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita nel Comune di Bondeno (FE), in Via Borgatti, 96, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 11, mapp. n. 114; coordinate UTM RER x: 690.588; y: 971.934.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale per la produzione di refrattari formati.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 5,00 e portata media di l/s 0,22, e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 7.000,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica avviene per circa 8 ore al giorno per 230 giorni all'anno.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore, Cod: 0630ER-DQ2-PPCS.

**ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante bollettino postale sul conto corrente n. 1018766582 o tramite bonifico bancario su conto corrente n. IT42C0760102400001018766582 intestato a STB - Po Volano e Costa. In mancanza del pagamento, l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle

procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.117,48 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la



cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA**

##### **CONCESSIONE**

1. **Prescrizioni derivanti dal parere della Provincia di Ferrara** – Per l'utilizzo di acque sotterranee dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di ridurre quanto più possibile i prelievi e il consumo d'acqua. Dovrà essere effettuata annualmente una analisi delle acque emunte, contenente almeno i seguenti parametri: valore di pH, azoto ammoniacale e conducibilità. Gli esiti dei controlli analitici dovranno essere trasmessi annualmente ad Arpae con l'indicazione del volume annuale di acqua prelevata.

2. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

**9. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**